N° 1383/2021 ACS

COMUNE DI TORTORA

Provincia di COSENZA

Via Panoramica al Porto, 9
87020 TORTORA

C. F./P. I.V.A. 00407150788

☎ Tel. 0985-766883
E-mail: d.cerbino@comuneditortora.it

Fax 0985-766761

www.comuneditortora.it

Ord. n. 995
del 01.04.2021

Adozione di misure volte alla prevenzione e gestione sul territorio comunale dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019
Prescrizione isolamento obbligatorio

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e successivamente fino al 31 Gennaio 2021, con D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge n. 83/2020 del 30 luglio 2020, il D.L. 7 ottobre 202 n. 125, e da ultimo il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, che dispone la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, che proroga lo stato di emergenza fino 30 aprile 2021 e detta ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID – 19;

VISTI i DPCM del 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 17.05.2020, 11.06.2020, 14.07.2020, 07.08.2020, 07.09.2020, 13.10.2020, 18.10.2020, 24.10.2020, 03.11.2020, 03.12.2021, 14.01.2021 che dettano misure urgenti per il contrasto e il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID– 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze della Regione Calabria, n. 1 del 27.02.2020, n. 3 del 8.03.2020, n. 4 del 10.03.2020, n. 5 del 11.03.2020, n. 12 del 20.03.2020, n. 15 del 22.03.2020, n. 20 del 27.03.2020, n. 7 del 14.03.2020, n. 25 del 03.04.2020, n. 29 del 13 Aprile 2020, n. 32 del 17.04.2020, n. 35 e 36 del 24.04.2020, n. 37 del 29.04.2020, n. 38 del 30.04.2020, n. 40 del 06.05.2020, n. 41 del 09.05.2020, n. 43 del 17 maggio 2020, n. 49 del 03.06.2020, n. 51 del 13.06.2020, n. 55 del 16.07.2020, n. 59 del 08.08.2020, n. 60 del 12.08.2020, n. 61 del 13.08.2020, n. 68 del 25.09.2020, n. 73 del 15.10.2020, n. 79 del 23.10.2020, n. 80 del 25.10.2020, n. 83 del 30.10.2020, n. 84 del 07.11.2020, n. 85 del 10.11.2020, n. 90 del 29.11.2020, n. 93 del 06.12.2020, n. 94 del 07.12.2020, n. 95 del 14.12.2020, n. 97 del 19.12.2020, N. 1 del 05.01.2021;

VISTA la nota del 01.04.2021 con la quale il Dipartimento di Prevenzione – U.O. Medicina Legale– Dott. Peppino Bellusci, ha prescritto l'isolamento per OMISSIS, risultato positivo a Covid 19, a seguito di tampone rapido antigenico;

DATO ATTO che, a seguito della comunicazione di cui sopra, il Sindaco adotta il provvedimento di competenza al fine di garantire le misure di sicurezza prescritte dalla normativa;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, prot. n. 32850 recante "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena";

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 settembre 2020, prot. n. 31400, recante "Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezioni da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico";

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID – 19;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", ed in particolare l'art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTO l'artt. 50 T.U.E.L., comma 5, che recita espressamente "in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale"

ORDINA

OMISSIS, è sottoposto alla misura dell'isolamento presso il predetto domicilio, con decorrenza immediata e fino a comunicazione del Dipartimento di Prevenzione di competenza, con sorveglianza attiva da parte del predetto Dipartimento, con le seguenti modalità:

- Mantenimento dello stato di isolamento fino a comunicazione del Dipartimento;
- Divieto di contatto sociale;
- Divieto di spostamenti e viaggi, fatta eccezione per gli spostamenti correlati alle attività di sorveglianza sanitaria autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione e solo per il tempo strettamente necessario;
- Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza sanitaria.

Per tutta la durata dell'isolamento, il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire in modo indifferenziato il lunedì di ciascuna settimana, avendo cura di utilizzare doppio sacchetto, chiuso con nastro adesivo o altro sistema idoneo a non determinare spargimento di rifiuti sul suolo.

Al Comando Polizia Locale – Sede, e a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 400.00 a €. 3.000,00, salvo l'eventuale applicazione delle più gravi sanzioni penali ove ne ricorrano i presupposti.

AVVISA

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 7 Agosto 1990 n. 241, Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Polizia Locale – Dott.ssa Debora CERBINO.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).

Copia della presente ordinanza è affissa all'albo pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Che la stessa sia comunicata:

a) **Al Prefetto – Cosenza;**
b) **Azienda Sanitaria di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione;**
c) **Polizia Locale – Sede;**
d) **Comando Stazione Carabinieri Praia a Mare.**

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Tortora, lì 01 Aprile 2021

Il Sindaco

COMUNE DI TORTORA – PROVINCIA DI COSENZA

Geom. Antonio Iorio